

# CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E PATTUGLIAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E AVICUNICOLO IN GESTIONE ALLA BERGAMO MERCATI S.P.A. PER IL PERIODO 15.11.2024 - 14.07.2026

#### 1. Oggetto del servizio

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata e pattugliamento del Mercato Ortofrutticolo e Avicunicolo, sito in Bergamo, via Borgo Palazzo 207, con ausilio di veicoli di servizio nonché di ogni altra strumentazione prevista per il miglior espletamento dell'attività.

Il servizio viene prestato da guardie giurate che dipendono da Istituti di Vigilanza cui è stata rilasciata la licenza prefettizia prescritta dal R.D. 773/1931, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento statale e regionale, che agiscono nel quadro della "sicurezza complementare".

Più nel dettaglio i servizi richiesti dalla Bergamo Mercati S.p.A. all'operatore economico dovranno comprendere le prestazioni di una guardia giurata con ausilio di veicolo di servizio che dovrà svolgere in modo continuativo e professionale la perlustrazione dell' intera area mercatale in costante collegamento con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa dovrà avere caratteristiche di I ° e II ° livello.

La perlustrazione dell'area mercatale dovrà essere garantita e certificata attraverso l'attivazione ad intervalli prestabiliti di almeno 10 punti di contatto posti in postazioni lungo l'area monitorata (c.d. sistema di rilevazione elettronica ronda).

Il servizio dovrà essere espletato come segue:

- dalle ore 19.30 del lunedì sino alle ore 02.00 del martedì
- dalle ore 19.30 del martedì sino alle ore 02.00 del mercoledì
- dalle ore 19.30 del mercoledì sino alle ore 02.00 del giovedì
- dalle ore 19.30 del giovedì sino alle ore 02.00 del venerdì
- dalle ore 19.30 del venerdì sino alle ore 03.00 del sabato
- dalle ore 18.30 del sabato sino alle ore 01.00 del lunedì
- e 24 ore su 24 per le giornate festive.



In caso di necessità ed urgenze dovrà essere effettuato un intervento in appoggio tramite il servizio di radiomobili di zona. Quest'ultimo in ogni caso provvederà ogni notte a perlustrare il perimetro esterno dell'area almeno tre volte prendendo contatti diretti via radio ed a vista con il collega di servizio all'interno del sito.

Da ultimo la guardia giurata dedicata all'appalto dovrà segnalare eventuali cambi di servizio od anomalie su un registro eventi.

#### 2. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è prevista dal 15 novembre 2024 fino al 14 luglio 2026 ovvero, nel caso di avvio del servizio in data successiva, per i successivi 20 mesi decorrenti da tale data.

# 3. Oneri ed obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) garantire che tutto il personale addetto al servizio svolga i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle disposizioni del Capitolato, nonché alle direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione ivi compresi eventuali ordini di servizio adottati dalla Bergamo Mercati S.p.A. che verranno condivisi con l'operatore affidatario;
- 2) fornire entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento l'elenco del nominativo del personale addetto al servizio, con l'indicazione della qualifica e dell'inquadramento, del codice fiscale, del numero di posizione INPS e INAIL, garantendo che questi sia adeguatamente formato ed istruito per l'esercizio dei compiti assegnatigli;
- 3) garantire la continuità operativa, assicurando la presenza di un nucleo operativo in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni necessarie conformemente al presente Capitolato;
- 4) usare la necessaria perizia, prudenza e diligenza atte a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto al servizio nonché al fine di evitare danni a persone, cose (mobili ed immobili), animali ed ambiente in genere;
- 5) osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni sugli infortuni sul lavoro nonché a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio ogni altra norma analoga entrata in vigore prima della scadenza contrattuale;
- 7) assolvere a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e, più specificatamente, stipulare idonea assicurazione per il personale impiegato nel servizio contro i rischi derivanti dal servizio stesso;
- 8) garantire l'adeguamento della gestione del servizio alle mutate condizioni operative e esigenze di Bergamo Mercati S.p.A. nel corso della durata del contratto;



9) trasmettere, al termine di ogni semestre, una relazione contenente:

- le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro (nominativi del personale impiegato ed

eventuali sostituzioni o variazioni);

- le attività di formazione del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

- le misure di protezione individuali in ordine a quanto previsto dalle normative in materia di prevenzione

antinfortunistica sui luoghi di lavoro.

4. Personale addetto al servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con idonea ed autonoma organizzazione, attraverso l'impiego di una

guardia giurata idonea a coprire le necessità del servizio in conformità alle esigenze di Bergamo Mercati S.p.A.

Si richiama il rispetto della clausola sociale prevista dal Codice dei Contratti pubblici in forza del quale l'affidatario è

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore

economico uscente.

5. Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nei

contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli

stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi, ed in particolare quanto qui di seguito

prescritto:

- nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Bergamo Mercati S.p.A. e la guardia giurata, in quanto quest'ultima è

alla esclusiva dipendenza dell'Appaltatore e le sua prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a

totale rischio dell'Appaltatore medesimo;

- l'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del

presente Capitolato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono

i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto

collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato, senza ulteriore onere a carico

di Bergamo Mercati S.p.A.;

- l'Appaltatore si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino a loro

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle



associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori;

- l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente tra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dal CCNL di categoria e dalla normativa di settore.

6. Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di prevenzione, di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.

81/2008 e successive modificazioni.

L'Appaltatore deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

in comormica and vigenti norme ar legge in materia.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determinerà la risoluzione del contratto.

7. Condizioni ambientali

Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore conferma di essere edotto e di aver tenuto in debito conto di tutte le condizioni ambientali, delle circostanze ed aree ad esse connesse e che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto.

8. Corrispettivo, liquidazione e pagamento fatture, cessione del credito

L'appalto è a corpo e il corrispettivo offerto dall'affidatario verrà ripartito in dodici ratei mensili posticipati.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa emissione di fattura elettronica mensile posticipata che dovrà anche contenere un importo pari a 1/12 dell'importo annuale del costo per gli oneri di sicurezza.

I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dall'emissione DD.FF.MM. subordinatamente all'acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) e alla verifica della regolarità fiscale dell'Appaltatore nei casi e con le modalità previste dalla normativa in vigore.



In caso di emissione di fattura irregolare o non conforme a quanto autorizzato dal Direttore dell'esecuzione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Bergamo Mercati S.p.A. e fino all'emissione di fattura regolare e conforme a quanto autorizzato dal Direttore dell'esecuzione.

In presenza di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore, si procederà in base a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023, una ritenuta dello 0,5% e su ogni fattura dovrà essere esposta la seguente dicitura: "fattura soggetta a ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 50/2016."

Le somme trattenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione da parte dell'Appaltatore di una fattura per un importo pari a quanto riportato sul certificato, oltre IVA, e acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicano le disposizioni di cui all' art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023.

Non saranno dovuti interessi per l'eventuale ritardo del pagamento del corrispettivo dovuto qualora il ritardo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari o, comunque, a fatto dell'Appaltatore.

Nel caso in cui, nel corso del mese di riferimento della fattura, sia stato redatto verbale di contestazione e conseguente applicazione della relativa penale, il Direttore dell'esecuzione provvederà a trattenere l'importo corrispondente dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore che non l'abbia già versata, fatta salva la possibilità di valersi della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore.

#### 9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore si impegna, pena la risoluzione del contratto, ad effettuare tutte le transazioni relative al presente contratto d'appalto avvalendosi esclusivamente di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

### 10. Cessione del contratto



È vietata la cessione anche parziale del contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2023.

#### 11. Garanzia definitiva

L'Appaltatore è tenuto a prestare la garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art.117 del D.lgs.36/2023.

La garanzia opera in relazione all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per l'affidamento e terrà conto delle riduzioni previste dall'art. 106 del D.lgs. 36/202, a condizione che l'Appaltatore trasmetta copia/copie del/dei certificato/i conformi all'originale in suo possesso.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni dalla richiesta di Bergamo Mercati S.p.A.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore di Bergamo Mercati S.p.A. e intestate all'Appaltatore.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi, applicazione di penali o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Bergamo Mercati S.p.A., senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Bergamo Mercati S.p.A. potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.



In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, Bergamo Mercati S.p.A. ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

12. Assicurazioni

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne Bergamo Mercati S.p.A. ed i terzi da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale di Bergamo Mercati S.p.A.), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere massimale non inferiore a € 1.000,00 (Euro un milione/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Bergamo Mercati S.p.A.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni secondo le disposizioni del RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati da eventuali imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

13. Penali

L'aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, Bergamo Mercati S.p.A. applicherà le penali di seguito indicate:

Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di avvio del servizio verrà applicata una penale pari a 1.00,00 €/giorno;



Per la mancata sostituzione del personale assente con altro addetto della medesima professionalità adeguatamente formato verrà applicata una penale pari a € 1.000/ giorno;

Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei nominativi e dei dati degli addetti (o dei loro sostituti) verrà applicata una penale di € 50,00/ giorno fino all'effettiva comunicazione;

Per ogni ora di mancata effettuazione del servizio verrà applicata una penale di € 100,00/ora;

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Direttore dell'esecuzione, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni presente Bergamo Mercati S.p.A. procederà all'applicazione delle penali nella misura sopra indicata, invitando l'Appaltatore a procedere al pagamento entro i successivi 7 giorni, con facoltà, in caso di omesso versamento, di trattenere l'importo corrispondente dal primo pagamento successivo all'applicazione delle penali.

E' fatto salvo il diritto di Bergamo Mercati S.p.A. al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

# 14. Risoluzione del contratto d'appalto

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, Bergamo Mercati S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all' art. 122, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Bergamo Mercati S.p.A. si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- e. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;



f. l'Appaltatore venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali, senza che vi ponga rimedio;

g. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato, senza che l'Appaltatore ne abbia rimosso le cause.

Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipula del contratto, Bergamo Mercati S.p.A. potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### 15. Stipulazione del contratto, spese e oneri fiscali

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con apposizione di firma digitale e/o scambio di lettera commerciale. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### 16. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

# 17. Disposizioni in materia di trattamento dati (Reg. UE N. 679/2016)

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile) nei confronti di Bergamo Mercati S.p.A. (d'ora in poi Titolare).

Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in conformità contratto d'appalto e con le finalità per cui i dati sono raccolti.



Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del contratto d'appalto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile deve assicurarsi che il testo dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento sia inoltrato ai soggetti interessati.

Il Responsabile metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento.

Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento e dal presente mandato.

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo compente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 di tutte



le categorie attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento. Con la presente nomina si intende espressamente revocare e sostituire ogni altra eventuale nomina per qualsivoglia tipologia di dati.